

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "COLUCCIO – FILOCAMO"
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ
email : rcic854005@istruzione.itpec: rcic854005@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Prot. N. 6740/I.8
Circ. n. 178

Roccella Jonica, 30/08/2021

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Sede
Atti
Al Sito web
All'Albo

OGGETTO: Prime indicazioni relative all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 per il personale in servizio.

Si comunica che **mercoledì 1 settembre 2021**, tutto il personale Ata e il personale docente in ingresso (con riferimento solo al personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria, personale neo immesso in ruolo a decorrere dal primo settembre 2021, personale in assegnazione provvisoria o con contratto a tempo determinato) è convocato presso l'Ufficio di Segreteria della sede centrale dell'I.C., in via Trastevere n°41, per la presa di servizio.

La convocazione rispetterà i seguenti orari: **ore 7.30 personale Ata e ore 9.30 personale docente.**

Si ricorda che dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico ha l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 ai sensi del D.L. 111 del 2021.

In merito a quanto in oggetto e per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito specifica informativa sulle recenti disposizioni normative.

A decorrere dall'01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione Verde.

E' doveroso richiamare a tal proposito il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" che tra le varie misure dispone per l'anno scolastico 2021/2022 quanto segue:

- **attività didattiche e scolastiche in presenza e ricorso alla DDI solo in zona arancione o rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità (insorgenza di focolai o rischio estremamente elevato di diffusione del Virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica);**
- **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);**
- **raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro,**

“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);

- **divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).**
- **dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass).**

Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica. Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il **dipendente che non sia in possesso del GP** o, comunque, **non sia in grado di esibirlo** al personale addetto al controllo, delegato dal Dirigente Scolastico, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza, né permanere a scuola e sarà considerato “assente ingiustificato”. A decorrere dal quinto giorno di assenza, per mancato possesso e/o mancata esibizione del GP, il lavoratore andrà incontro alla sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena abbia acquisito il possesso del certificato verde. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde sarà sanzionata in via amministrativa dal Dirigente Scolastico, quale “organo addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre 2021 o in data successiva (es. per i contratti a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “*mancata presa di servizio*” a legislazione e normativa vigente.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “*APP VerificaC19*” con la seguente modalità:

la Certificazione verrà richiesta dal verificatore, delegato dal Dirigente Scolastico, all’interessato che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 leggerà il QR Code, ne estrarrà le informazioni e procederà con il controllo del sigillo elettronico qualificato, mostrando graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Al verificatore basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si potrà esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Inoltre, la *circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute* ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o temporanea.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 viene rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre

2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al __” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'Albo on-line e sul sito web dell'Istituto.

Si invita il personale scolastico alla lettura integrale dei seguenti documenti:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- Link al sito www.dgc.gov.it

Auspucando una costruttiva partecipazione ai lavori da parte di tutto il corpo docente, si coglie l'occasione per porgere a tutto il personale i migliori auguri di buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993